

INCONTRO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

I INCONTRO

IL DECRETO LEGISLATIVO

9 Aprile 2008 n.81

FIGURE DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI

MEDICO COMPETENTE

PREPOSTI

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

LAVORATORI

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la *responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva* ***in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.***

OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Arresto da 3 a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

LAVORATORE

Persona che,

indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato,

con o senza retribuzione,

*anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.*

LAVORATORE

Al lavoratore così definito, sono equiparati altri soggetti tra cui gli
ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI
E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE NEI QUALI
**SI FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI
LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E
BIOLOGICI, IVI COMPRESSE LE APPARECCHIATURE
FORNITE DI VIDEOTERMINALI**
***LIMITATAMENTE AI PERIODI IN CUI L'ALLIEVO SIA
EFFETTIVAMENTE APPLICATO*** ALLA
STRUMENTAZIONE O AI LABORATORI IN QUESTIONE.

OBBLIGHI

1. Ogni lavoratore *deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. I lavoratori devono in particolare:

- **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- **utilizzare in modo appropriato** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**
- **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**

- **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- **sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

SANZIONI

ARRESTO FINO A 1 MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

È **l'insieme delle persone, sistemi e mezzi** *esterni o interni* all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

È la persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che **collabora con il datore di lavoro**

ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

ADDETTI ANTINCENDIO

- Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato
- Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate
- Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 10 Marzo 1998

ADDETTI EVACUAZIONE

- Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato
- Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate
- Possono coincidere con gli addetti antincendio
- Per luoghi di lavoro affollati possono anche essere individuati all'interno di personale ausiliario non addetto antincendio

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

- Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato
- Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate
- Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 388/2003

Art. 15 – D.Lgs 81/2008

MISURE GENERALI DI TUTELA

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- e) **la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) **la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) **la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;

ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO E ASSISTENZA

FUNZIONI di:

prevenzione, vigilanza e controllo relativo agli ambienti di lavoro, al fine di garantirne la sicurezza, prevenendo gli infortuni e le malattie da lavoro, e di migliorare le condizioni ed il benessere psicofisico dei lavoratori attraverso azioni e piani mirati di prevenzione e di educazione sanitaria.

Il Servizio si avvale di personale specialistico sia medico che tecnico il quale, in modo coordinato, singolarmente o in équipe, provvede a dar seguito ai diversi compiti di istituto ed a rispondere alle richieste degli utenti.

In particolare il Servizio si configura come l'Organo di Vigilanza, anche in funzione di polizia giudiziaria, sull'applicazione delle specifiche norme di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni.

SPSAL

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Rientrano, fra l'altro, nell'ambito di attività del Servizio quanto segue:

- Prevenzione, vigilanza e controllo dei fattori di rischio di infortuni e di malattie da lavoro.
- Epidemiologia occupazionale.
- Autorizzazioni ed espressioni di pareri nelle materie di competenza.
- Attivazione di piani mirati di prevenzione, comprensivi anche di indagini sanitarie e strumentali per la valutazione dei rischi, del danno da lavoro e delle condizioni di salute degli esposti.
- Effettuazione di vigilanza pianificata e permanente nel tempo sulle attività lavorative con i maggiori rischi sia di infortunio che di malattia professionale.

SPSAL

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Applicazione delle procedure previste dalla nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (D. Lgs. 758/94).

- Effettuazione delle inchieste di infortunio e di malattia professionale sia di iniziativa che su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- Risposta a tutte le richieste sanitarie per la tutela degli apprendisti, dei minori e delle lavoratrici madri di competenza del Servizio ed alle richieste per la valutazione della idoneità alla mansione specifica previste dalla legislazione vigente, idoneità alla conduzione dei generatori di vapore e idoneità all'utilizzo di gas tossici di competenza della Medicina Legale.

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Certificati di idoneità al lavoro.

- Partecipazione in forma coordinata con gli altri Servizi dell'Azienda U.S.L. alle Commissioni Mediche in cui sono previsti medici specialisti in medicina del lavoro.
- Controllo e coordinamento dell'attività dei medici competenti operanti nel territorio.
- Informazione, assistenza, formazione, educazione sanitaria nelle specifiche materie di competenza.
- Coordinamento delle attività ex Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI) ed ex Associazione Nazionale Controllo Combustione (ANCC) per controlli impiantistici preventivi e periodici.
- Collegamento, per le materie di competenza con le altre Istituzioni di Vigilanza (Direzione Provinciali Lavoro, INAIL, INPS), con il Comitato di Coordinamento Regionale, con i Comitati Paritetici e con le parti sociali.
- Linea di attività di impiantistiche – antinfortunistiche.
- Coordinamento ed esecuzione delle attività di controllo e verifica impiantistica preventive periodiche già di pertinenza ex ENPI ed ex ANCC.
- Impianti di terra, impianti antideflagranti, impianti di sollevamento, montacarichi e ascensori.

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

FUNZIONI

- **CONTROLLI** per la prevenzione incendi per le attività soggette (pratiche CPI)
- **VIGILANZA** in materia di prevenzione incendi
- **AUTORIZZAZIONI** in deroga ad alcuni obblighi (chiusura a chiave delle uscite di emergenza, obbligo doppia scala di emergenza)
- Hanno **QUALIFICA** di Ufficiali di Polizia Giudiziaria

INAIL

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

Funzioni

- Assicura il Datore di Lavoro verso i danni da infortuni e malattie professionali
- L'assicurazione è obbligatoria per legge e non esonera in DDL da responsabilità penali
- Ha acquisito tutte le funzioni tecniche di ISPESL e IPSEMA

Prestazioni

- Sanitarie per diagnosi e terapie mediche
- Indennità per assenza dal lavoro
- Rendita e indennizzi in caso di invalidità permanente
- Promozione della salute e della sicurezza anche attraverso il finanziamento di interventi di formazione, di implementazione del SGS e di acquisto/modifiche di macchinari, lay out di impianti

**RISCHIO
DANNO
PREVENZIONE
PROTEZIONE**

VALUTAZIONE DEI RISCHI



PERICOLO

Si definisce PERICOLO, la **proprietà intrinseca** (di un oggetto o di un'attività) di creare un danno.

Es. una sostanza infiammabile, una scala non protetta, una curva cieca

RISCHIO

Si definisce RISCHIO (R), la **probabilità di accadimento** di un dato evento in grado di provocare determinate conseguenze caratterizzate da uno specifico danno.

Es. Incendio, caduta dall'alto, incidente stradale.

DANNO

In generale, si può definire danno, la conseguenza o l'insieme di **conseguenze negative** associate ad un dato evento.

Es. A seguito di un incendio, il danno potrebbe essere la presenza eventuali vittime da intossicazione e la perdita di materiali quali arredi, attrezzature, strutture.


MAGNITUDO

La magnitudo rappresenta la **gravità** del danno riportato.

La distinzione danno/magnitudo è importante poiché *non a tutti i danni è associata la stessa gravità.*

Nello specifico..

- E' un concetto probabilistico.
- Dipende da:
 - ✓ Frequenza di Accadimento (f);
 - ✓ Magnitudo (M).



INFORTUNIO

Incidente determinato da una **causa violenta** in occasione di lavoro dal quale derivi la **morte** o l'**invalidità permanente** (parziale o assoluta) o l'**inabilità temporanea** (assoluta).

- *È un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di salute.*

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia **causata da attività lavorativa** dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente (parziale o assoluta) o l'inabilità temporanea (assoluta).

Per provocare una malattia professionale, i **fattori di rischio** devono essere presenti nell'ambiente in **determinate quantità**.

Es. Asbestosi, ipoacusia, ernia del disco.

N.B.

Non tutti i rischi sono eliminabili!!!

Che fare?

Cercare di ridurre il rischio.

Come?

**Gestione del rischio
residuo**

PREVENZIONE

PROTEZIONE

Dott.Ing. Lara Sirna

41

PREVENZIONE


Si definisce prevenzione, l'insieme di azioni da intraprendere per **ridurre la frequenza** del rischio residuo.

PROTEZIONE

Si definisce protezione, l'insieme di azioni da intraprendere per **ridurre la gravità** degli eventi incidentali.

Può essere **PASSIVA** e **ATTIVA**.

Con PREVENZIONE E PROTEZIONE



PERCEZIONE DEL RISCHIO

- E' influenzata da vari fattori:
 - ✓ Attività intraprese volontariamente;
 - ✓ Controllo personale sulla variabilità del rischio;
 - ✓ Cause degli incidenti ben identificate;
 - ✓ Cause del possibile incidente ben descrivibili da semplici leggi fisiche;
 - ✓ Probabili conseguenze dell'incidente non gravi;
 - ✓ Scarsa memorizzazione degli incidenti;
 - ✓ Attività senza alternative.

*È FONDAMENTALE CONOSCERE I RISCHI A CUI SI E' SOGGETTI
PER COMPIERE LE OPERAZIONI CON ATTENZIONE E NEL
RISPETTO DI NORME E PROCEDURE.*